

Regione Piemonte – Provincia di Biella
Comune di Vigliano Biellese



REGOLAMENTO
IGIENICO – SANITARIO

PARTE V

TITOLO V “*Disposizioni generali e penali*”

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALITÀ

Art. 388 - Applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento andrà in vigore non appena avrà ricevuto la superiore approvazione prescritta dalla legge. Con la sua adozione, il precedente Regolamento comunale di igiene ed ogni altra contraria disposizione riguardante l'igiene e la sanità pubblica, si intendono abrogati.

Art. 399 - Applicazione di altre leggi

Per quanto non compreso nel presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nel T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e nelle altre leggi e regolamenti in vigore.

Art. 400 - Penalità

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato nel Codice penale o di altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite, con le norme, la procedura e le sanzioni stabilite dalla legge 3.5.1967, n. 317.

Art. 401 - Provvedimenti d'urgenza

Oltre l'applicazione delle penalità contemplate nel presente articolo, il Sindaco, nei casi contingenti ed urgenti determinati da ragioni d'igiene, anche se non previsti nel presente Regolamento, può adire con provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 153 della legge comunale e provinciale 4.2.1915, n. 148 (vedi art. 90).

Art. 402 - Concessioni di deroghe

E' in facoltà del Sindaco, su parere dell'Ufficiale sanitario, di concedere deroghe, non superiori però di un anno, per determinati casi, in cui la pratica applicazione del presente Regolamento non possa effettuarsi.